



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Settore IV – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO

P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA N 41 DEL 12 Aprile 2022

OGGETTO: esercizi attività dei servizi alla persona: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
Apertura festiva.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e l'articolo 7bis stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 10 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in Legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i. "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" così come sostituite dal art. 3 il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 , prevede che, "in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute , con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali..omissis..."

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 1 aprile 2022 Adozione delle "linee guida per la ripresa delle attività economiche" la quale prevede al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell'allegato documento recante "linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" nei termini indicati dal comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza" e che la stessa produce effetti fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che la stessa ordinanza detta principi di carattere generale per tutte le attività e che per le attività di acconciatori, estetisti, barbieri e tatuatori permangono misure igieniche e sanitarie, e di utilizzo degli spazi di lavoro, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti;

TENUTO conto che le succitate indicazioni comportano una estensione dei tempi di lavoro e implicano una maggiore diluizione della clientela nell'arco della giornata;

VALUTATE le specifiche indicazioni da osservare per l'esercizio delle attività dei servizi alla persona: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori;

PRESO ATTO che la disciplina normativa delle attività di acconciatore ed estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007 n.40, che ha previsto tra l'altro che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n.161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n.1, non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, pertanto la chiusura infrasettimanale è facoltativa;



VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n.161;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54;
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38;
- l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN. Orari delle attività commerciali - novità normative;

VISTO l'art. 19 del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di "barbiere, parrucchiere ed estetista" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni N° 61 in data 28.06.93 e N° 80 in data 27.06.94, esecutive ai sensi di legge, il quale stabilisce che l'orario di apertura e chiusura è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e che lo stesso può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 13 del 21.10.2002 in particolare il comma 6 il quale dispone che la chiusura domenicale e festiva ed il riposo infrasettimanale sono facoltativi nel mese di dicembre;

RITENUTO necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, poiché persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19, lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi alla persona: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori, nel rispetto delle "linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" fino al 31 dicembre 2022 e di consentire l'apertura anche nelle giornate festive;

VISTO in particolare l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO lo statuto comunale,

DISPONE

- 1) Le attività dei servizi alla persona: acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori, possono rimanere aperte alla clientela dalla data della firma della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2022 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.
- 2) La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
- 3) L'operatore è tenuto a rendere noto alla clientela l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli visibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione.
- 4) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

INFORMA

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.valenza.al.it;



- verrà trasmesso agli organi di vigilanza e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. la violazione della seguente disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le procedure di cui l'art. 17 della legge 24 novembre 198, n. 689,

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.



IL SINDACO
Maurizio ODDONE

